Inoltre, gli stessi intermediari finanziari, con cadenza annuale, devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi a tutte le operazioni "fuori conto" o allo sportello (come ad esempio l'acquisto di valuta), a prescindere dall'importo, effettuate da soggetti non titolari di un rapporto. A partire, poi, dal periodo di imposta 2011, gli stessi intermediari finanziari hanno l'ulteriore obbligo di comunicare annualmente i dati relativi ai saldi iniziale e finale del rapporto (rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre), nonché i dati relativi ai totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua. Le informazioni da

ti). Infine, sempre la legge di stabilità 2015 ha previsto che le informazioni trasmesse all'Archivio dei rapporti, inclusive del valore medio di giacenza annuo dei depositi e dei conti correnti bancari e postali, vengano utilizzate anche al fine di controllare la veridicità della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per la determinazione dell'Isee. Ne consegue, dunque, che gli operatori finanziari saranno chiamati a regime a comunicare in via ordinaria anche i dati relativi alle giacenze medie di depositi e conti correnti. Per quest'ultimo e ulteriore adempimento, però, si è in attesa di un altro provvedimento dell'agenzia delle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'agenzia delle Entrate, con comunicato pubblicato sul portale «Punto fisco», ha avvisato i Comuni che sono a disposizione degli stessi le dichiarazioni presentate fino al 31 gennaio 2015 e che, a regime, ogni primo giorno lavorativo del mese saranno messe a disposizione le forniture delle dichiarazioni pervenute nel mese precedente. Al riguardo, occorre anche rammentare che pende il termine per effettuare il ravvedimento; l'ente non commerciale, infatti, può presentare la dichiarazione entro il 1° marzo 2015, pagando una sanzione ridotta, pari al 10% della sanzione minima prevista per l'omissione, quindi 5 euro.

dovrà essere convertito, e quindi le forniture non sono immediatamente lavorabili ai fini del controllo.

Ciò detto, il Comune ha ora la possibilità di effettuare i controlli sulle annualità 2012 e 2013, tenendo, però, in debito conto l'estrema confusione che si è venuta a creare a causa di un quadro normativo e di prassi estremamente incerto, culminato con le faq del ministero dell'Economia del 21 novembre 2014 prima pubblicate e poi scomparse.

La norma da cui partire è il Dl 1/2012, che all'articolo 91-bis prevedeva l'obbligo per gli enti non commerciali di presentare la dichiarazione Enc (diversa da quel-

IL GIRO DI VITE

Per il primo anno verificabile l'esenzione spetta solo se l'attività è esclusiva Possibile il recupero nel caso di uso promiscuo

e 2013. In particolare, il Dl 1/2012 ha modificato la lettera i) dell'articolo 7 del Dlgs 504/1992 già per il 2012, prevedendo che l'esenzione opera solo per gli enti che svolgono una delle attività indicate in norma con "modalità non commerciali", secondo le previsione dettate dal Dm 200/2012.

correre dal 1° gennaio 2013.

Quindi, nel 2012 l'esenzione spetta solo se l'attività è svolta in via esclusiva con modalità non commerciali. Se nelle dichiarazioni Enc presentate è dichiarato un uso promiscuo, il Comune è legittimato al recupero dell'imposta, perché l'articolo 7 del Dlgs 504/1992 riconosce l'esenzione solo nel caso di immobili «destinati esclusivamente» allo svolgimento di attività in modo non commerciale, con l'ulteriore precisazione che nel 2012 operano già i requisiti di cui al Dm 200/2012, come precisato dal ministero dell'Economia nella risoluzione 1/2012.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

diverse categor

In primo luog impianto norm articolato e con il nostro giustifi apparati e la bur dell'amministra deve manutene regole bizantin applicative ren incerta l'applica norma e aiutano verificatori a re imponibili o ad i sanzioni solo gr complicazione

Certamente, segnalarlo, anch categorie profes giustificano un

Iva e pubblica amministrazione. Il quadro sanzionatorio dopo la circolare delle Entrate

Da ieri lo split payment non «perdona» più

Marco Magrini
Benedetto Santacroce

Da ieri lo split payment fa sul serio e le eventuali irregolarità si pagano care in termini di sanzioni. Per gli enti pubblici il monitoraggio automatizzato collegato alla fattura elettronica, operativa dal 31 marzo prossimo, renderà evidenti gli omessi versamenti dell'Iva. Comunque per il periodo antecedente al 9 febbraio 2015 nessuna sanzione e qualche adempimento.

Sanzioni

Gli effetti sanzionatori che da ieri si rendono applicabili sono per i fornitori che non applicano correttamente il regime: la sanzione del 100% dell'imposta relativa all'operazione irregolarmente fatturata di cui all'articolo 6, comma 1 del Dlgs 471/97. Per l'ente pubblico che acquista il bene o il servizio nell'ambito commerciale è quella dell'articolo 6, comma 8 per non aver regolarizzato la fattura irregolarmente emessa dal fornitore (sempre il 100% dell'imposta relativa). Per lo stesso ente pubblico che acquista il bene o il servizio nella sfera istituzionale la sanzione scatta solo per l'eventuale omesso o insufficiente versamento dell'imposta pari al 30% del dovuto.

Monitoraggio e controlli

L'articolo 6 del decreto prevede che al fine del monitoraggio dei versamenti Iva da split payment l'agenzia delle Entrate, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, acquisirà ed elaborerà in automatico le relative informazioni attraverso il flusso delle fatture elettroniche obbligatorie in via generalizzata dal 31 marzo 2015 (il controllo riguarderà la corrispondenza tra l'importo dell'Iva dovuta e quello dell'Iva versata per ciascun mese di riferimento).

Si deve osservare però che il metodo di assolvimento dell'imposta stabilito dall'articolo 5 del decreto per gli acquisti delle Pa relativi alla sfera commerciale e promiscua potrà generare differenze rispetto a quanto desumibile dal flusso elettronico e dei versamenti effettuati da ciascun ente. Infatti l'assolvimento dell'imposta avviene unitamente alla gestione e liquidazione dell'Iva relativa alle attività commerciali dell'ente con versamento che risentirà della detrazione dell'imposta sugli acquisti e della presenza di altri crediti Iva.

Periodo transitorio

L'Agenzia con la circolare fornisce una interpretazione benevola in materia di sanzioni a carico dei fornitori e delle Pa interessate, in considerazione dell'incertezza in materia. Vengono fatti salvi, infatti, i comportamenti adottati dai fornitori e dalle Pa ai quali non verranno applicate sanzioni per le violazioni, relative alle modalità di versamento dell'Iva per le operazioni soggette alla scissione dei pagamenti, eventualmente commesse prima del 9 febbraio 2015 (data di emanazione della circolare), purché l'Iva esigibile venga corrisposta all'erario.

Ove la Pa, dopo il 1° gennaio 2015, abbia corrisposto al fornitore l'Iva addebitata nelle fatture emesse a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l'Iva incassata dalle Pa, non occorrerà effettuare alcuna variazione.

Se il fornitore, ha erroneamente emesso fattura con l'annotazione «scissione dei pagamenti» a carico di Pa non rientrante nella disciplina, lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari, con la conseguenza che la Pa dovrà corrispondere al fornitore anche l'Iva relativa all'acquisto.

Se invece è la Pa che ha erroneamente ritenuto di rientrare nel perimetro soggettivo dello split payment e ha indebitamente trattenuto l'Iva esposta in fattura, la stessa dovrà erogare l'imposta al fornitore a saldo della fattura e quest'ultimo dovrà computare in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l'Iva incassata dalle Pa.

È ragionevole poter affermare che le Pa potranno comunque procedere alla regolarizzazione delle operazioni del primo trimestre 2015, fino al momento in cui deve essere eseguito il versamento transitoriamente previsto entro il 16 aprile 2015 dall'articolo 9 del decreto ministeriale.

Analogo trattamento non pare invece essere riservato ai fornitori delle Pa, i quali per le irregolarità commesse nella fatturazione e nel versamento dell'imposta successivamente alla data del 9 febbraio 2015 potrebbero essere assoggettati alle sanzioni ordinariamente previste anche se le Pa interessate procedono alla regolarizzazione sostanziale del versamento entro il termine del 16 aprile 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le sanzioni

Il quadro sanzionatori

IRREGOLARITÀ

PUBBLICA A

- Versamenti fino al
- Versamenti Pa fino 2015 (scadenza 16
- Irregolarità versan 31 marzo 2015
- Omissione regolar acquisto attività co 1° gennaio 2015

FORNITORE

- Versamenti fino al (purché effettuati d fornitore)
- Omessa o irregolar (Iva inferiore al dov emissione) dal 1° ge